



Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

Provincia di Olbia - Tempio

Ufficio del Sindaco

Prot. 9139 - 12 AGO 2016

Ordinanza n. 09 del 10.08.2016

Oggetto: Disposizioni in materia di corretta custodia e conduzione dei cani.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola promuove il benessere e la tutela degli animali, domestici e selvatici, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché siano acquisiti come valori fra i cittadini il rispetto degli animali e la corretta convivenza tra questi e l'uomo;

CONSIDERATO che tra gli animali domestici d'affezione più diffusi si annoverano i cani;

ATTESO che è riscontrata la positiva abitudine da parte dei proprietari e detentori dei cani di condurre tali animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale, al fine di sottrarli ai limitati spazi delle dimore private, dei giardini e dei recinti e di renderli in tal modo parte attiva della vita associata;

DATO ATTO, invero, che tale costume impone la necessità di provvedere ad una regolamentazione del comportamento da tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani nella conduzione degli animali nelle aree urbane, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a tutela della sicurezza e della salute collettiva;

EVIDENZIATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso, e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la piena responsabilità per il relativo periodo;

RITENUTO quindi di dover assumere in merito i necessari provvedimenti correttivi a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute 06 agosto 2013 a tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani;

VISTI

- la Legge del 14 Agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21, "Norme per la protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe canina";
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell'8 Febbraio 1954, n. 320;
- il Regolamento Comunale di igiene e sanità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'11.04.1987;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Di approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. E' revocata l'ordinanza n. 4 del 03.04.2007 recante: Disposizioni in materia di corretta custodia e conduzione dei cani.
3. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
4. Al fine della prevenzione dei danni o lesioni a persone il proprietario del cane deve:
 - durante la conduzione dei cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto: utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e la museruola, rigida o morbida;
 - durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
5. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
6. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
7. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatte salve le disposizioni di cui al Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che vietano l'accesso degli animali nei luoghi ove vengono preparati, trattati o conservati alimenti.
8. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico, per documentate motivazioni igienico-sanitarie preventivamente comunicate al Comune, può adottare misure limitative dell'accesso dei cani. Dette limitazioni dovranno essere rese note all'utenza, mediante la loro affissione sulla porta di ingresso del locale. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
9. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, nelle aree scolastiche, nei parchi-aree giochi per bambini.
10. Nelle vie, piazze ed in luoghi aperti al pubblico, ove ne è consentito l'accesso, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e se di indole mordace, devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata. La museruola deve essere adattata alla taglia e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse comunque a mordere, sarà considerato, agli effetti della presente ordinanza, come se ne fosse privo.
11. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
12. I proprietari e/o accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni solide lasciate dal loro animale, nei luoghi di pubblico transito, nonché in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico in ambito urbano.

13. I soggetti sopra indicati durante la conduzione degli animali in tali luoghi devono essere muniti di idonea attrezzatura atta alla raccolta degli escrementi, quali sacchetti od involucri integri, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi.
14. E' fatto obbligo ai conduttori dei cani di esibire, a richiesta del personale incaricato del rispetto della presente Ordinanza Sindacale, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi.
15. Dopo la rimozione, i contenitori, chiusi, dovranno essere depositati nei raccoglitori di rifiuti secondo le disposizioni del conferimento RSU.
16. Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza verrà contravvenuto nel rispetto dei dettami della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
17. Per le violazioni della presente Ordinanza la sanzione amministrativa è fissata da € 25,00 a € 500,00;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per debita conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Trinità d'Agultu;
- Comando Stazione Forestale di Trinità d'Agultu;
- Comando Intercomunale di Polizia Locale di Valledoria;
- ASL n. 2 di Olbia;
- Albo pretorio on-line.

Gli Agenti della Polizia Locale e le altre Forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, li 10.08.2016

